

S t a t u t o

della

Associazione registrata

Gemeinde- Netzwerk "Allianz in den Alpen" e.V.

Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi"

Réseau de communes "Alliance dans les Alpes"

Omrežje občin "Povezanost v Alpah"

Stato: seconda modifica, 13 ottobre 2001

Indice

	Pagina
Preambolo	1
§ 1 Nome e sede	2
§ 2 Obiettivo e compiti	2 - 3
§ 3 Membri	3
§ 4 Ammissione come membro	4
§ 5 Cessazione della qualità di membro	4
§ 6 Diritti e doveri dei membri	5
§ 7 Quote; impiego dei fondi	5 - 6
§ 8 Organi	7
§ 9 Assemblea dei membri	7 -9
§ 10 Comitato direttivo	9 - 10
§ 11 Consiglio della rete	10
§ 12 Ufficio	11
§ 13 Bilancio, cassa e fatturazione; revisione dei conti	11
§ 14 Anno amministrativo	11
§ 15 Scioglimento dell' associazione/soppressione dell'obiettivo dell'associazione	12

Preambolo

- P. 1 Riteniamo che il modello per uno sviluppo sostenibile, come quello formulato nell'Agenda 21 di Rio e nella Convenzione delle Api, sia di particolare importanza quale prospettiva del futuro sviluppo del comprensorio alpino.
- P. 2 Siamo del parere che il comune rappresenti un punto centrale nella realizzazione di una politica sostenibile e per questo, in qualità di membri della associazione ci impegniamo per la realizzazione di una tale politica nei nostri comune in tutti i settori di attività della Convenzione delle Api e dell'Agenda 21.
- P. 3 Ci siamo resi conto che uno sviluppo sostenibile a lungo termine è l'unico modo per armonizzare il nostro standard di vita con le capacità di assorbimento dell'ambiente naturale nel territorio alpino. Con la nostra politica aspiriamo ad una gestione durevole nel futuro e ad un utilizzo sostenibile dell'ambiente per assicurare infine la stabilità sociale, l'identità culturale e l'autonomia dei nostri comuni.
- P. 4 L'utilizzo sostenibile del comprensorio alpino ci obbliga alla conservazione del capitale naturale. E' necessario assicurarsi che il consumo di risorse rinnovabili (materie prime, acqua, energia) non avvenga in tempi più rapidi di quelli necessari per la loro rigenerazione con risorse durature e rinnovabili. Un utilizzo sostenibile richiede, da parte nostra, la riduzione delle emissioni di sostanze nocive ad almeno quella misura che l'aria, l'acqua e il terreno sono ancora in grado di decomporre o legare. Per assicurare l'esistenza e il benessere futuri dell'uomo, degli animali e delle piante dobbiamo assicurare una qualità dell'aria, dell'acqua e del terreno sufficiente e conservare le diversità delle speci.
- P. 5 Ci impegniamo alla realizzazione di strutture adeguate che garantiscano, in modo permanente, una realizzazione efficiente e trasparente di uno sviluppo sostenibile ed una verifica del conseguimento degli obiettivi.
- P. 6 Abbiamo riscontrato che la collaborazione e il sostegno reciproco dei comuni offre vantaggi per tutti i partner e per questo ci impegniamo ad un'intensa collaborazione intercomunale e ad un attivo scambio di esperienze sulla base di una politica comunale sostenibile.
- P. 7 Con il nostro impegno nell' associazione in favore di uno sviluppo sostenibile, intendiamo diventare un modello per altri comuni.
- P. 8 Siamo consapevoli che il nostro lavoro sarà osservato con occhio critico e controllato e intendiamo realizzare la nostra politica in modo che sia pubblicamente trasparente e siamo interessati ad ottenere un forte riscontro.
- P. 9 Ci impegniamo a svolgere un intenso lavoro pubblicitario e una collaborazione con organizzazioni, associazioni e attività locali per diffondere l'idea di uno "sviluppo sostenibile" e metterlo in pratica.
- P. 10 Prenderemo le misure necessarie affinché tutti i cittadini e i gruppi interessati

abbiano accesso alle informazioni e sia reso loro possibile partecipare ai processi di delibera, pianificazione e realizzazione della politica comunale.

§ 1

Nome e sede

L'associazione ha capacità giuridica ai sensi del § 21 BGB (Codice Civile Federale) e ha il nome

Gemeinde- Netzwerk "Allianz in den Alpen"

Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi" e.V.

Réseau de communes "Alliance dans les Alpes"

Omrežje občin "Povezanost v Alpah"

Nel testo seguente si parla dell' "associazione".

E' un' associazione d'utilità pubblica con sede legale a Bad Reichenhall.

§ 2

Obiettivo e compiti

2.1 L'obiettivo dell'associazione è la realizzazione locale della Convenzione delle Api e anche dell'Agenda 21. L'associazione opererà da associazione dirigente dei comuni membri. In questo contesto, si dovrà stimolare ed approfondire un intenso scambio di conoscenze tra i comuni. Lo scambio di conoscenze deve contribuire alla realizzazione concreta, presso i membri, degli obiettivi della Convenzione delle Api e anche dell'Agenda 21. Complessivamente, attraverso tale convenzione, i comuni devono avviare uno sviluppo sostenibile che si basi su una armonizzazione degli obiettivi economici, sociali e ambientali. L'associazione ha il compito di migliorare la situazione ambientale nei comuni membri attraverso misure adeguate e promuove la protezione e l'identità della popolazione. Inoltre, l'associazione promuove e coordina la collaborazione internazionale dei suoi membri nei campi di attività della Convenzione delle Api. L'associazione ha il compito di fungere da modello per altri comuni.

Per la promozione del bene comune, l'associazione si impegna in particolare nei seguenti settori di attività:

- turismo,
- agricoltura di montagna,
- energia,
- acqua,
- aria,
- tutela ambientale e cura del paesaggio,
- foreste montane,
- pianificazione degli spazi e sviluppo persistente,
- tutela del suolo,

- traffico.

L'associazione mira ad una collaborazione con altre organizzazioni aventi simili obiettivi.

- 2.2. Per assolvere a questi compiti, l'associazione affronta problemi, presenta possibilità di soluzione, consiglia i membri, esegue progetti a tal fine, richiede mezzi finanziari a terzi, li raccoglie, li trasmette e li amministra per conto dell'associazione.
- 2.3 L'ammissione di nuovi settori di attività si orienta in base al procedimento dei lavori per la Convenzione delle Alpi. Nuovi argomenti di protocollo diventano automaticamente anche oggetto del lavoro dell'associazione. Per delibera dell'assemblea dei soci si possono inserire altri settori di attività.
- 2.4 L'associazione persegue esclusivamente e direttamente obiettivi di pubblica utilità ai sensi del paragrafo "Obiettivi di agevolazione fiscale" del testo unico delle leggi tributarie. L'associazione opera disinteressatamente; non persegue alcun obiettivo che miri alla gestione diretta. Non aspira ad alcun guadagno economico o utile.

§ 3

Membri

- 3.1 L' associazione è composta da:
 - 3.1.1 membri costituenti e
 - 3.1.2 membri cooperanti e
 - 3.1.3 membri promotori.
- 3.2 I membri fondatori sono i comuni Bad Reichenhall (D), Bobbio Pellice (I), Bovec (Slo), Brandberg (A), Budoia (I), Eppan (I), Großweil (D), Kranjska Gora (Slo), Mäder (A), Mittenwald (D), Naturns (I), Oberammergau (D), Oberstaufen (D), Saalbach-Hinterglemm (A), Saas Fee (CH), San Zeno di Montagna (I), Schaan (FL), Schliersee (D), Silenen (CH), Ste. Marie du Mont (F), St. Martin (CH), Treviso Bresciano (I), Val Lumnezia (CH).
- 3.3. I membri costituenti possono essere i comuni, le vallate (unità geografiche organiche) e le associazioni comunali del comprensorio alpino.
- 3.4 Membri cooperanti possono essere:
 - 3.4.1 persone giuridiche di diritto privato che partecipano alla vita pubblica, economica, culturale, sociale ed ecclesiastica;
 - 3.4.2 persone giuridiche di diritto pubblico i cui compiti rientrano nell'obiettivo della associazione.

3.5 membri promotori possono essere:

3.5.1 privati pronti a promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'associazione.

§ 4

Ammissione come membro

Per l'ammissione di membri costituenti, cooperanti e sostenitori decide il Comitato direttivo. La richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto. Alla richiesta di ammissione deve essere allegata una dichiarazione di intenti, da cui risulti in modo univoco che gli aspiranti membri costituenti elaborino obiettivi ambientali in tutti i campi d'azione (vedi § 2 del presente Statuto) sulla scorta del manuale pratico "Rete di comuni Alleanza nelle Alpi" e altri strumenti comparabili, e inoltre verificano gli effetti ambientali nel proprio comune in due campi d'azione prescelti, producano programmi di misure volti ad ottenere uno sgravio [alleggerimento] ambientale e perseguano un costante miglioramento nella protezione dell'ambiente. L'accettazione o il rifiuto della richiesta di ammissione è comunicata per iscritto al richiedente con le motivazioni. È possibile presentare un ricorso contro una delibera negativa in occasione della successiva Assemblea dei soci. Questa decide con la maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto.

§ 5

Cessazione della qualità di membro

5.1 La qualità di membro dell'associazione termina:

5.1.1 nel caso delle persone giuridiche, con il rispettivo scioglimento, nel caso delle persone fisiche con la morte;

5.1.2 con le dimissioni volontarie;

5.1.3 con la radiazione dall'elenco dei membri;

5.1.4 con l'esclusione dall'associazione.

5.2 Le dimissioni volontarie si presentano con una dichiarazione scritta indirizzata al comitato direttivo. Sono possibili solo alla fine di un anno amministrativo con un preavviso di tre mesi. Determinante per il rispetto della scadenza è la data di ricevimento presso l'ufficio dell'associazione.

5.3 Un membro può essere radiato dall'elenco dei membri per delibera dell'assemblea dei soci se, nonostante un doppio sollecito, rimane in ritardo con il pagamento della quota. L'assemblea dei soci decide con la maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto al voto. La radiazione dev'essere comunicata al membro per iscritto. La radiazione può essere stabilita soltanto

dopo che, a partire dall'invio della seconda lettera di sollecito, siano passati tre mesi e le quote dovute non siano state versate.

- 5.4 Un membro che agisce in modo contrario all'obiettivo dell'associazione, oppure un aspirante nuovo membro costituente il cui comportamento non soddisfa le prescrizioni del manuale „Eco-audit comunale per i comuni alpini“ può essere escluso dall'associazione per delibera dell'assemblea dei soci. Prima della delibera, ponendo un termine adeguato, si deve dare al socio la possibilità di giustificarsi o personalmente di fronte all'assemblea dei soci o per iscritto. La delibera relativa all'esclusione deve essere resa nota al membro per mezzo di una lettera raccomandata con la motivazione. L'assemblea dei soci decide sulla base della maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto al voto.

§ 6

Diritti e doveri dei membri

- 6.1 Tutti i membri interagiscono nella formulazione delle volontà dell'associazione, all'interno degli organi competenti. Hanno il compito di promuovere l'attività dell'associazione con proposte, iniziative e sostegno. Sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ed a versare le quote.
- 6.2 Tutti i membri hanno il diritto di avvalersi dei servizi che l'associazione deve prestare.
- 6.3 I soci costituenti sono tenuti a tenere conto degli interessi dell'associazione nel quadro delle possibilità di volta in volta spettanti.
- 6.4 Tutti i membri hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci. I membri costituenti hanno diritto di voto durante le assemblee dei soci. I membri cooperanti e promotori non hanno diritto di voto ed hanno solo una funzione consultiva. Le persone fisiche possono essere rappresentate da una persona da loro autorizzata per iscritto con comunicazione diretta al comitato direttivo. Le persone giuridiche o associazioni di diritto pubblico o privato esercitano i loro diritti attraverso un rappresentante che deve essere da loro comunicato per iscritto al comitato direttivo. Membri costituenti non possono rappresentarsi reciprocamente.

§ 7

Quote; impiego dei fondi

- 7.1 Ai soci è richiesto un contributo che viene stabilito dall'assemblea dei soci in un ordinamento sui contributi.
- 7.2 Oltre che dai contributi versati dai membri, i fondi dell'associazione sono raccolti da:

- 7.2.1 fondi per la promozione a diversi livelli statali e della CEE
- 7.2.2 donazioni destinate a determinati obiettivi
- 7.2.3 offerte volontarie
- 7.2.4 altri contributi che l'associazione ottiene a tutela dell'interesse pubblico derivante dalla sua attività.
- 7.3 Per la determinazione e la modifica dell'ordinamento sui contributi è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti dell'assemblea dei soci.
- 7.4 I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per scopi corrispondenti allo statuto. I membri dell' associazione non ricevono alcuna quota di utile e nella loro qualità di membri neanche altri incentivi derivanti da fondi dell'associazione. Né un membro né altre persone o istituzioni/organizzazioni possono essere agevolati con spese che risultino estranee allo scopo dell'associazione oppure con accrediti sproporzionatamente elevati.
- 7.5 Attività particolari, cioè prestazioni che non sono coperte dalle quote, ai membri o a terzi possono essere prestate solo dietro compenso separato. I servizi e corrispettivi devono essere adeguati in base ai criteri di un confronto con l'esterno. Nel caso di uno scambio di servizi, l'associazione è tenuta ad emettere al contraente una fattura separata. I vantaggi derivati dalla violazione di questa disposizione devono essere richiesti alla persona agevolata.

§ 8

Organi

Gli organi dell'associazione sono:

1. Organo legislativo: l'assemblea dei soci
2. Organo esecutivo: il comitato direttivo
3. Organo consultivo: il consiglio della rete

§ 9

Assemblea dei soci

- 9.1 L'assemblea dei soci è composta dai membri costituenti, cooperanti e promotori. All'interno dell'assemblea dei soci, ciascun membro costituente ha un voto. I membri cooperanti e promotori non hanno diritto di voto ma hanno solo una funzione consultiva.

- 9.2 L'assemblea dei soci stabilisce le direttive dell'attività dell'associazione. Sulle seguenti questioni decide esclusivamente l'assemblea dei soci:
- approvazione del bilancio di previsione redatto dal comitato direttivo per il successivo anno amministrativo; accettazione del rapporto annuale del comitato direttivo; approvazione del comitato direttivo;
 - delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione;
 - delibera sul ricorso contro il rifiuto della richiesta di ammissione;
 - delibera sulla radiazione di un membro dall'elenco dei membri e sull'esclusione di un membro dall'associazione;
 - determinazione e modifica dell'ordinamento sui contributi;
 - elezione e destituzione dei membri del comitato direttivo;
 - elezione e destituzione dei membri del consiglio della rete;
 - istituzione di un ufficio
 - emanazione, o modifica, di un regolamento interno per l'ufficio;
 - nomina dei due revisori dei conti;
 - richieste di membri costituenti.
- 9.3 Per quanto riguarda le questioni che rientrano tra le competenze del comitato direttivo e del consiglio della rete, l'assemblea dei soci può decidere su suggerimenti per il comitato direttivo e il consiglio della rete. Il comitato direttivo e consiglio della rete, possono a loro volta chiedere il parere dell'assemblea dei soci per questioni rientranti nei relativi campi di competenza.
- 9.4 L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo tutti gli anni. E' convocata dal comitato direttivo con un preavviso di 60 giorni indicando l'ordine del giorno. Il termine inizia il giorno successivo alla spedizione della raccomandata.
- 9.5 Il comitato direttivo può convocare in qualsiasi momento un'assemblea straordinaria dei soci. Questa dev'essere convocata quando l'interesse della associazione lo richiede oppure quando almeno il 20% di tutti i membri del comitato direttivo richiede per iscritto la convocazione indicando lo scopo e le ragioni. Per l'assemblea straordinaria dei soci sono conformemente valide le disposizioni sull'assemblea ordinaria dei soci.
- 9.6 La definizione dell'ordine del giorno avviene attraverso il presidente del comitato direttivo. Le richieste dei membri costituenti devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo almeno una settimana prima dell'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria. Le richieste presentate tempestivamente e sottoscritte da almeno cinque dei membri costituenti devono essere messe all'ordine del giorno. Le richieste presentate dal consiglio della rete devono essere considerate nell'ordine del giorno. Per quanto

riguarda richieste relative all'integrazione dell'ordine del giorno, che vengono poste solo all'assemblea dei soci, decide la stessa. Per l'ammissione della richiesta è necessaria una maggioranza di 3/4 dei voti validi espressi dai membri presenti aventi diritto di voto.

- 9.7 L'assemblea dei soci avviene pubblicamente se il bene comune o interessi giustificati non richiedono l'esclusione del pubblico. Relativamente all'esclusione del pubblico decide il comitato direttivo con una maggioranza semplice di voti. L'assemblea dei soci è diretta dal presidente del comitato direttivo. In caso di impedimento del presidente, il comitato direttivo, a maggioranza semplice di voti, elegge di volta in volta fra i suoi membri un presidente per l'assemblea dei soci. Sull'andamento dell'assemblea dei soci dev'essere redatto un verbale che dev'essere firmato dal presidente dell'assemblea e controfirmato da un altro membro del comitato direttivo. In caso di parità di voto nel corso di una votazione, è determinante il voto del presidente dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea decide anche il tipo di votazione.
- 9.8 L'assemblea dei soci è comunque atta a deliberare se è stata convocata correttamente. Ciò dev'essere segnalato nell'invito. Generalmente, l'assemblea dei soci prende decisioni con la maggioranza semplice dei voti validi assegnati; non si prendono quindi in considerazione le astensioni.
- 9.9. Le modifiche dello statuto programmate devono essere inviate all'assemblea dei soci unitamente all'invito. Proposte relative a modifiche dello statuto devono essere inviate a tutti i membri almeno sei giorni prima dell'assemblea dei soci. Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di 3/4 dei voti validi assegnati dai membri presenti aventi diritto al voto.

Qualora si dovesse decidere sullo scioglimento dell'associazione, anche questo dev'essere reso noto con l'invito all'assemblea dei soci. Per la delibera sullo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di 2/3 dei membri aventi diritto al voto ed una maggioranza di 3/4 dei voti validi assegnati dai membri presenti aventi diritto di voto.

Una variazione dell'obiettivo dell'associazione può essere deliberata solo con l'approvazione di tutti i membri. L'approvazione scritta dei membri, non presenti all'assemblea dei soci, può essere comunicata al comitato direttivo solo entro un mese.

Ogni delibera relativa ad una modifica dello statuto, prima della notifica all'ufficio del registro del commercio, dev'essere presentata all'intendenza di finanza competente per l'approvazione.

§ 10

Comitato direttivo

- 10.1 Il comitato direttivo è composto da una persona per ciascuno stato delle Alpi che sia rappresentato all'assemblea (la quale elegge il comitato direttivo) da almeno un membro costituente; non può tuttavia essere composto da meno di tre persone. Il personale del comitato direttivo è costituito dal presidente, dal vicepresidente e dai membri del comitato direttivo.
- 10.2 Il comitato direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci per la durata di due anni. Tuttavia resta in carica fino alla nuova elezione del comitato direttivo. La rielezione è ammessa. Le cariche del comitato direttivo sono cariche onorifiche.
- 10.3 Possono essere eletti per far parte del comitato solo sindaci dei comuni associati (membri costituenti) oppure loro legittimi rappresentanti. Al termine del mandato del sindaco oppure della delega dei rappresentanti, il membro del comitato direttivo in questione rimane in carica fino alla successiva assemblea dei soci, quindi viene automaticamente escluso dal comitato direttivo. La necessaria rielezione o nuova elezione avviene nel corso dell'assemblea dei soci successiva, fino ad allora resta in carica il comitato direttivo uscente.
- 10.4 Il comitato direttivo gestisce gli affari correnti dell'associazione. Il comitato direttivo è competente per le questioni dell'associazione che lo statuto non assegna ad un altro organo dell'associazione. In caso di attività non rinviabili, il comitato direttivo decide al posto dell'assemblea dei soci.
- 10.5 I rappresentanti legali dell'associazione ai sensi del § 26 BGB sono il presidente e il vicepresidente. Sia il presidente che il vicepresidente hanno il diritto di rappresentare l'associazione a livello giudiziale ed extragiudiziale in base allo statuto ed alle raccomandazioni del consiglio della rete e dell'assemblea dei soci. Nel rapporto interno, il vicepresidente esercita la carica di presidente solo in caso di impedimento del presidente stesso.
- 10.6 Il comitato direttivo è convocato dal presidente in caso di necessità o su richiesta di un membro del comitato direttivo. Il termine per l'invito è di almeno 21 giorni. I membri dell'associazione, i membri del consiglio della rete, l'amministratore della associazione o esperti esterni possono essere convocati a scopi consultivi. Il comitato direttivo è in numero legale se è presente almeno la metà dei membri tra cui almeno uno tra presidente e vicepresidente. Le delibere del comitato direttivo durante le sedute devono avere luogo per iscritto. La decisione del comitato direttivo avviene con una maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, è determinante il voto del presidente della seduta del comitato direttivo. La seduta del comitato direttivo è diretta dal presidente, in caso di un suo impedimento dal vicepresidente. Il comitato direttivo ha la facoltà di prendere decisioni anche senza il preavviso nell'ordine del giorno. In questioni urgenti il comitato direttivo può assumere deliberazioni informali provvisorie.
- 10.7 L'elezione dei membri del comitato direttivo avviene tra i membri

dell'assemblea dei soci. Per l'elezione di ciascun membro del comitato direttivo, il voto è unico e segreto. Se in questa votazione, un candidato non ha raggiunto la maggioranza dei voti validi espressi, ha luogo un ballottaggio tra i due candidati che nel prima votazione hanno ottenuto il numero maggiore di voti. Viene eletto il candidato che ha ottenuto più voti.

§ 11

Consiglio della rete

- 11.1 L'associazione è sostenuta da un consiglio della rete. I membri del consiglio della rete possono essere esperti di politica, economia e associazioni oppure altri gruppi societari che siano connessi con lo scopo dell'associazione. L'assemblea dei soci sceglie la composizione del consiglio della rete. Il consiglio della rete sceglie al proprio interno il presidente della rete. I soci fondatori del consiglio della rete sono gli esperti del comitato consultivo della fase pilota ed un rappresentante di CIPRA-International.
- 11.2 Il consiglio della rete ha il compito di consigliare l'assemblea dei soci e il comitato direttivo per tutte le questioni tecniche. Il consiglio della rete ha il diritto di presentare richieste all'assemblea dei soci.
- 11.3 Le cariche del consiglio della rete sono cariche onorifiche. I membri del consiglio della rete non devono ricevere alcun compenso. Spese quali per es. di viaggio, postali o telefoniche, altri costi di vitto e alloggio vengono rimborsati dietro presentazione di singoli giustificativi.

§ 12

Ufficio

- 12.1 In caso di necessità l'associazione mantiene un ufficio.
- 12.2 Riguardo alla nomina dell'amministratore e dell'istituzione/organizzazione che individua i compiti dell'ufficio, decide l'assemblea dei soci su richiesta e proposta del comitato direttivo.
- 12.3 Compito dell'ufficio è la consulenza dei membri dell'associazione nella realizzazione operativa degli obiettivi dell'associazione. In particolare, l'ufficio ha il compito di sostenere il comitato direttivo nello svolgimento degli affari correnti.
- 12.4 Tutti i dettagli saranno regolati da un ordinamento che dev'essere deciso dall'assemblea dei soci.

§ 13

Bilancio, cassa e fatturazione; revisione dei conti

- 13.1 Il bilancio, la cassa e la fatturazione sono gestiti dal comitato direttivo fino all'istituzione di un ufficio. Ciò avviene in base ad un piano di bilancio che deve essere redatto dal comitato direttivo ogni anno prima dell'inizio dell'anno amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.
- 13.2 La revisione dei conti viene svolta da due revisori dei conti che devono essere nominati dall'assemblea dei soci e che non devono essere membri del comitato direttivo.

Il bilancio annuale e il rapporto sulla situazione devono essere controllati in un ambito che soddisfi conformemente i requisiti del § 53 della legge sul bilancio (HGrG). I rapporti di controllo sono inviati immediatamente ai membri che sono enti locali.

§ 14

Anno amministrativo

L'anno amministrativo è l'anno solare.

§ 15

Scioglimento dell' associazione / soppressione dell'obiettivo dell' associazione

- 15.1 In caso di scioglimento dell'associazione o in caso venga meno il perseguimento di obiettivi senza fine di lucro, il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato per obiettivi senza fine di lucro. Delibere in merito al futuro impiego del patrimonio dell'associazione possono essere assunte solo dopo l'autorizzazione della competente intendenza di finanza.
- 15.2 In caso di scioglimento dell' associazione, i membri del comitato direttivo in carica fino a quel momento sono i liquidatori. Valgono le precedenti disposizioni del paragrafo 10.5.
- 15.3 Le precedenti disposizioni sono conformemente valide qualora l'associazione fosse sciolta per un altro motivo oppure perdesse la sua capacità giuridica.

Il precedente statuto è stato redatto nel corso dell'assemblea costitutiva del 27 settembre 1997.